



**Institute for Research of Law Economical and Social Studies**

**(I.R.L.E.S.S.)**

**Tavola rotonda**

**La funzione di *compliance* e l'antiriciclaggio nelle  
compagnie assicurative**

**Stefano De Polis**

**Segretario generale IVASS**

**18 novembre 2020**

Ringrazio l'I.R.L.E.S.S. e il prof. Manlio d'Agostino Panebianco per l'invito a questa tavola rotonda, che consente di riflettere sul ruolo di due importanti funzioni del sistema di governo e controllo delle compagnie di assicurazione: la conformità e l'antiriciclaggio.

Si tratta di due funzioni di secondo livello, indipendenti rispetto alle aree operative aziendali, con precisi ruoli, compiti, responsabilità e poteri. Esse hanno tratti in comune, essendo entrambe volte ad assicurare la piena osservanza delle normative che disciplinano attività aziendali. La funzione antiriciclaggio si distingue per essere specializzata sui temi della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo prestando collaborazione attiva all'Unità di Informazione Finanziaria in caso di operazioni sospette.

La pandemia ha cambiato esigenze e abitudini degli individui e ha dato un forte impulso all'utilizzo del canale internet per l'offerta dei prodotti e la gestione delle operazioni con la clientela. E' di conseguenza cresciuta l'attenzione ai canali *on-line*, al loro corretto utilizzo, e ai rischi di coinvolgimento in frodi cibernetiche.

**La funzione di *compliance* nelle compagnie di assicurazione.** La funzione di conformità nasce, come nuovo attore nel sistema dei controlli delle imprese del settore finanziario, in risposta agli scandali finanziari dei primi anni duemila con l'obiettivo di prevenire il ripetersi di situazioni di *mala gestio*, violazioni di leggi, in particolare di quelle di contrasto al riciclaggio, e non corretta vendita (*misselling*) di prodotti alla clientela.

In sintesi si volevano gestire e contrastare con decisione il *compliance risk* e il *conduct risk* perché in grado di generare non solo ingenti perdite patrimoniali, per l'accresciuta rilevanza delle sanzioni giudiziarie o amministrative o degli effetti di nuovi strumenti di tutela (es. le *class action*), ma anche significativi danni reputazionali. Tutti

noi sappiamo che per imprese finanziarie, banche e assicurazioni, la fiducia e la reputazione sono *asset* fondamentali.

Era necessario un cambio di paradigma nel sistema dei controlli: con una serie di interventi regolamentari, sia internazionali che nazionali, nell'ambito del sistema a tre linee di difesa che si andava diffondendo, è stata enucleata la funzione di *compliance*, definendone collocazione organizzativa, ruolo e compiti.

Fondamentale è avere chiara la filosofia di questa innovazione: da un sistema che lasciava sostanzialmente alle funzioni di linea, anche commerciali, l'onere di rispettare le norme e demandava all'*internal auditing* (o meglio all'ispettorato interno) l'accertamento e la repressione delle irregolarità, quindi *ex post*, si è virato verso un sistema che punta alla prevenzione. L'azione della funzione di conformità si fonda, in larga prevalenza, sui controlli *ex ante*. In termini concreti questo implica che il *compliance officer* opera per lo più sull'impianto dei processi e degli assetti organizzativi, per assicurare che siano coerenti con l'obiettivo di sostanziale rispetto delle norme.

Sono le imprese che devono farsi parte attiva nell'adottare e rispettare processi di business "conformi" alle norme.

La *compliance* finisce per rappresentare una risposta gestionale alla crescita dei rischi derivanti dalla maggiore complessità (normativa e operativa) e alla necessità di tutelare la reputazione dell'azienda stessa. Essa – come le altre funzioni di controllo – non è un mero centro di costo ma assume rilevanza in termini di creazione di valore.

È in questa prospettiva che si valorizza pienamente il ruolo consulenziale della *compliance*: non più semplice strumento di verifica della regolarità formale dell'attività, ma voce importante nella determinazione delle strategie dell'impresa in un'ottica di correttezza sostanziale dell'operatività.

Nel settore assicurativo, il Codice delle Assicurazioni, in coerenza con il quadro europeo (*Solvency II*), riconosce la *compliance* quale funzione fondamentale di cui deve dotarsi l'impresa per la costruzione di un adeguato sistema di controllo interno. La *compliance* fornisce anche supporto e consulenza al Consiglio di amministrazione,

riferendo periodicamente sui profili di rischio di non conformità, affinché siano operate scelte gestionali consapevoli e orientate a preservare in modo adeguato l'impresa da rischi di non aderenza alle norme.

Conseguentemente è essenziale che questa funzione sia coinvolta sin da subito – pur nel rispetto di prerogative e responsabilità differenziate - nella fase di costruzione dei processi e dei prodotti, in modo da rendere possibile una *compliance by design* che massimizzi l'efficacia del controllo e, allo stesso tempo, renda evidente il valore aggiunto peculiare della sua azione.

Emblematico è il caso del regolamento sul governo e controllo dei prodotti assicurativi (c.d. Regolamento POG), in cui è stato rafforzato il ruolo della funzione di conformità lungo tutta la filiera del “prodotto”, dalla fase di progettazione a quella di commercializzazione, sia per incorporare sin da subito i punti di attenzione della *compliance* sia per favorire - dopo il lancio - la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi.

Nuove sfide attendono la funzione di *compliance* delle imprese assicurative per effetto degli scenari di velocissima digitalizzazione. Lo sviluppo della *insurtech* dovrà accompagnarsi un altrettanto convinto ricorso a strumenti di *regtech* in grado di indirizzare e verificare in tempo reale e con maggiore agilità l'adeguatezza dei processi e degli standard di condotta adottati dalle singole aziende.

**Il ruolo della funzione antiriciclaggio nelle compagnie di assicurazione.** Anche questa funzione svolge appieno il suo ruolo se assicura un'applicazione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo intelligente – perché capace di leggere il contesto in termini sostanziali - ed efficace.

Al recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio è seguita la revisione della normativa secondaria per il settore assicurativo: il 1° maggio 2019 – dopo poco più di quattro anni dal regolamento sull'adeguata verifica della clientela – è entrato in vigore un regolamento unico che richiede alle compagnie di rafforzare ulteriormente i presidi

contro il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per scongiurare o, almeno, ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento.

Vorrei preliminarmente sottolineare che l'attività di vigilanza svolta dall'Istituto induce a ritenere che attualmente gli attori del mercato assicurativo operino in modo sostanzialmente corretto. Anche la stragrande maggioranza dei clienti si rivolge agli intermediari assicurativi e alle imprese per soddisfare fisiologici bisogni di copertura del rischio di premorienza ovvero di risparmio sottoscrivendo prodotti di investimento assicurativo.

Dalle ispezioni in materia emerge, infatti, che fattori di più elevato rischio o gli indicatori di potenziali anomalie – che invero non sempre sono individuati tempestivamente o monitorati esaustivamente dalle imprese – riguardano un'esigua minoranza di clienti. Sono questi clienti che devono essere assoggettati a misure rafforzate di adeguata verifica e, in misura ancora minore, essere oggetto di segnalazione alla UIF in esito ad un monitoraggio costante.

A imprese e intermediari assicurativi spetta un compito non semplice: enucleare da un portafoglio di clientela più o meno vasto i casi da monitorare (e, in misura ancor minore, da segnalare), ricorrendo a strumenti informatici che consentano di elaborare le informazioni raccolte su tutti i clienti nel momento dell'accensione del rapporto assicurativo o nel corso della sua vita successiva.

La normativa vuole che le compagnie seguano un approccio fondato su una attenta analisi del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'IVASS ha fornito alle imprese vita alcuni strumenti a tale scopo e raccoglie periodicamente dalle stesse informazioni che permettono di avere indicazioni circa la potenziale esposizione al rischio dei singoli operatori.

La funzione antiriciclaggio richiede processi affidabili ma anche capacità di *intelligence*, cioè capacità di leggere e interpretare le situazioni. Detto questo è evidente che i prodotti vita d'investimento, a differenza delle polizze che assicurano soltanto la copertura (temporanea o a vita intera) del caso morte, sono quelli che presentano caratteristiche che potrebbero essere sfruttate per riciclare i proventi da

attività illegali commesse da soggetti terzi o, meno infrequentemente, dallo stesso contraente (autoriciclaggio).

Una caratteristica di questi prodotti, anche quelli di ammontare elevato, è di presentare una contenuta “dinamicità” operativa, assai minore rispetto, ad esempio, a un conto corrente bancario. Inoltre, i premi non possono essere pagati in contanti. Queste peculiarità riducono di per sé la rischiosità potenziale del settore, tuttavia è importante prestare attenzione e fare gli opportuni distinguo in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica tra le diverse categorie di intermediari assicurativi:

- le banche che distribuiscono prodotti assicurativi dispongono di tutte le informazioni (che devono mettere a disposizione delle compagnie) necessarie per valutare la coerenza tra l'entità dei premi versati e la situazione economica (in caso di premi ricorrenti) o patrimoniale (in caso di premi unici) del contraente, coerenza che rappresenta uno dei fattori cruciali da prendere in considerazione nel definire il profilo di rischio di ciascun cliente;
- agenti e broker al contrario possono fare affidamento soltanto sulle informazioni (più o meno generiche) fornite dal cliente all'atto della sottoscrizione del prodotto anche se le imprese sono tenute ad individuare i casi (soglie di importo rilevante, altri fattori di più elevato rischio come lo svolgimento di determinate attività, ecc.) in cui gli intermediari devono chiedere ai clienti ulteriore documentazione (ad esempio, estratti conto bancari) al fine di riscontrare la veridicità delle informazioni fornite dal sottoscrittore sulla situazione economica o patrimoniale.

Dobbiamo sempre considerare che la criminalità sceglie i punti deboli o compiacenti per utilizzare il sistema finanziario per scopi di riciclaggio o illeciti. E' per questo che sono necessari “occhi aperti”.

Come per la *compliance* anche la funzione antiriciclaggio non deve limitarsi ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa attraverso una burocratica e meccanica compilazione di più o meno dettagliati questionari.

Le imprese sono chiamate a costruire e far adeguatamente funzionare un solido processo strutturato per raccogliere in modo uniforme dalla rete di intermediari assicurativi di cui si avvalgono tutte le informazioni necessarie per elaborare un profilo di rischio “significativo” per ciascun cliente; e poi devono saper leggere con intelligenza le informazioni raccolte.

L’attività di vigilanza ispettiva ha evidenziato che spesso la profilatura non è efficace, poiché l’inadeguata personalizzazione dei fattori di rischio utilizzati dagli applicativi delle compagnie tende a generare non soltanto di “falsi positivi” in numero elevato ma anche “falsi negativi”, il che è più grave perché inficia la collaborazione attiva.

È opportuno sottolineare che il pre-requisito di una efficace collaborazione attiva – che è il principio cardine della normativa - è rappresentato proprio da un robusto processo di adeguata verifica. Un processo robusto deve mettere le imprese e gli intermediari nelle condizioni di:

- prima di aprire un nuovo rapporto continuativo, astenersi dal proporre o concludere contratti di assicurazioni in relazione ai quali sin dal primo momento il cliente si rifiuta di fornire informazioni (caso teorico) o, più realisticamente, fornisce informazioni incomplete o contraddittorie e/o documenti inidonei a dimostrare la veridicità delle informazioni date;
- successivamente, enucleare rapporti/operazioni che risultano caratterizzati – a seguito del previsto monitoraggio costante – da indicatori di più elevato rischio o potenziale anomalia, da valutare per l’eventuale segnalazione alla UIF.

Quanto all’attività di collaborazione attiva, dall’attività di vigilanza è emersa la necessità di migliorare la qualità delle segnalazioni inviate alla UIF, evitando quelle esclusivamente “difensive” e non in grado di apportare valide informazioni aggiuntive.

Nell’ambito della collaborazione attiva, assume rilievo particolare la valutazione sulle richieste alla UIF di sospendere l’effettuazione di operazioni per le quali le compagnie non possono invocare l’obbligo di astensione. Le assicurazioni fanno

ricorso a questa possibilità più di altre categorie: si tratta essenzialmente di riscatti (parziali o totali) richiesti dal contraente e di liquidazioni (alla scadenza della polizza o per il decesso dell'assicurato) a favore dei beneficiari designati.

La richiesta di sospensione alla UIF deve essere accompagnata da valutazioni circostanziate sulla base delle quali – ogni volta che non risultino già avviate indagini sui soggetti la cui operatività si richiede di sospendere – l'Autorità giudiziaria sia messa per la prima volta (a seguito della richiesta di convalida) in condizione contestualmente di circoscrivere sia la notizia di reato sia l'effettivo rischio che, in assenza di blocco, si perda ogni traccia dei fondi in esame.

\*\*\*

La funzione di conformità e quella antiriciclaggio hanno l'obiettivo di ridurre i rischi legali, patrimoniali e reputazionali derivanti dal mancato rispetto del quadro normativo di riferimento e, nel caso del riciclaggio e della lotta al terrorismo, dalla mancata collaborazione attiva al contrasto di attività e operazioni illecite.

A differenza del passato, esse non si limitano a intervenire tempestivamente e con risolutezza ove emergano irregolarità ma sono chiamate a contribuire ex-ante a definire decisioni, processi e comportamenti in grado controllare e contenere i rischi di non-conformità e successivamente a valutarne la corretta e omogenea applicazione da parte della compagnia e delle reti distributive oltre che la complessiva efficacia. Per entrambe è poi necessaria una fondamentale capacità di *intelligence* volta a identificare e determinare le situazioni a maggior rischio per mettere gli organi aziendali e/o le autorità competenti in grado di intervenire, rafforzando la legalità e la resilienza del sistema.